

Ratifica di atti senza limiti

La Cassazione sottolinea come il regime giuridico degli effetti della ratifica non possa essere modificato in via interpretativa

/ Maurizio MEOLI

Quando il contenuto della dichiarazione con la quale si procede a ratificare gli impegni assunti per conto del rappresentato **senza potere di rappresentanza** risulta univoco non è possibile modificare il regime giuridico degli effetti della dichiarazione stessa in via interpretativa, in mancanza di condizioni o clausole che ne disegnino diversamente l'efficacia. A precisarlo è la Cassazione, nella sentenza n. [2403](#) depositata ieri.

Nel caso di specie, il fallimento di una società in accomandita semplice conveniva in giudizio una banca perché aveva consentito a Tizio, precedente accomandatario, di continuare ad operare sui conti correnti della società, emettendo assegni, seppure in assenza dei necessari poteri. Fin dal luglio 1997, infatti, nella posizione di socio accomandatario a Tizio era succeduto Caio. Tale modifica era stata iscritta nel Registro delle imprese. Solo a novembre del medesimo anno, invece, Tizio e Caio si erano recati in banca per informarla del cambiamento e per **"ratificare" l'operato del primo**, che, nel frattempo, aveva senza ostacolo alcuno continuato ad emettere assegni tratti sui conti correnti della sas per circa 400 milioni delle vecchie lire.

I giudici di merito condannavano la banca alla restituzione di tale somma al fallimento – e Tizio a tenere indenne la banca di quanto dovuto in esecuzione della sentenza – dal momento che la ratifica operata doveva ritenersi riguardante il solo operato di Tizio posto in essere sulla base di un mandato rappresentativo efficace, con conseguente esclusione degli assegni emessi **dopo la formale cessazione** dalla carica ed inclusione solo di quelli successivi alla comunicazione alla banca.

La banca ricorreva per Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387 e ss. c.c., in tema di rappresentanza, per essersi illegittimamente ristretto l'effetto "ex tunc" (**retroattivo**) della ratifica, escludendosi i pagamenti effettuati dalla cessazione della posizione di accomandatario di Tizio fino alla data della dichiarazione di assunzione delle obbligazioni da parte di Caio (nuovo accomandatario).

La Suprema Corte accoglie il ricorso della banca.

Dall'esame della decisione d'appello – osservano, innanzitutto, i giudici di legittimità – emerge, in modo inequivoco, la **qualificazione giuridica** in termini di "ratifica" dell'impegno operato da Caio, nuovo accomandatario della sas, in ordine alle obbligazioni assunte da Tizio.

Di conseguenza, la limitazione dell'efficacia temporale di tale ratifica alle sole obbligazioni successive alla comunicazione alla banca costituisce una palese violazione della disciplina normativa in materia. L'esame

degli artt. 1398 e 1399 c.c. non consente di aderire alla ricostruzione che delimita la ratifica ai soli atti compiuti da Tizio regolarmente munito del potere di rappresentanza. Ed, infatti, la dichiarazione della volontà espressa di ratificare è specificamente finalizzata a sanare "ex tunc" gli atti compiuti dal "falsus procurator" ovvero da colui il quale agisca nella qualità di rappresentante ma in difetto del potere conferitogli dal rappresentato.

Nella specie, in particolare, i giudici d'appello avevano qualificato la dichiarazione di volontà di Caio come ratifica, facendone però discendere conseguenze incompatibili con la relativa disciplina. Mentre nessuna rilevanza poteva attribuirsi alle deduzioni del fallimento (controricorrente), secondo il quale i giudici di merito avevano **escluso la qualificabilità** della dichiarazione di volontà come ratifica: ciò sia perché, come evidenziato, così era espressamente definita nella sentenza d'appello, sia perché la complessiva interpretazione della manifestazione di volontà di Caio costituisce un'operazione non censurabile in sede di legittimità.

Il negozio concluso dal "falsus procurator" è a formazione successiva

Resta, quindi, una **dichiarazione di ratifica** dalla quale sono tratte conseguenze giuridiche errate. Ed, infatti, come sottolineato in diverse occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. [14618/2010](#) e Cass. n. [27399/2009](#)), il negozio compiuto dal "falsus procurator" non è invalido, ma soltanto "in itinere", ovvero a formazione successiva, sicché il "dominus" può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi (*ex tunc*).

Ed il regime giuridico degli effetti della ratifica non può essere modificato in via interpretativa, in mancanza di **condizioni o clausole** che ne conformino diversamente l'efficacia, quando, come accadeva nel caso di specie, il contenuto della dichiarazione deve dirsi univoco e l'intera manifestazione di volontà è qualificata (anche perché non diversamente qualificabile) come ratifica di impegni in precedenza assunti per conto del rappresentato ancorché in assenza del potere di rappresentanza.

Per questa parte, quindi, la sentenza d'appello è annullata con rinvio alla competente Corte d'Appello, in diversa composizione, per l'applicazione del **regime legale della ratifica**, anche in ordine agli effetti sananti "ex tunc", alla dichiarazione che Caio aveva reso alla banca nel novembre 1997.